

LA STRUTTURA “ORDO-PLEBS” CARDINE DEL SISTEMA COSTITUZIONALE CANONICO

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: L'articolo individua nella struttura *ordo-plebs* l'assetto fondamentale degli enti costituzionali, superando i limiti della tralaticia accezione di costituzione gerarchica della Chiesa. Al di là degli equivoci e della perfettibilità dell'espressione, la formulazione riflette l'ascendenza e pregnanza della nozione patristica. Gli enti di natura costituzionale si configurano come compagni apostoliche integrate dall'*ordo* gerarchicamente costituito e dalla comunità storicamente individuata. Il presupposto divino-sacramentale e il concorso di tutti i fedeli inducono ad armonizzare l'elemento gerarchico (un corpo ministeriale unitario e coeso) con la consapevolezza e operatività del popolo (una comunità attiva e vitale). La realizzazione della cooperazione organica misura proprio il grado di partecipazione e condivisione all'azione pastorale della circoscrizione ecclesiastica.

PAROLE CHIAVE: *ordo-plebs*, diversità funzionale, circoscrizione ecclesiastica, costituzione della Chiesa.

ABSTRACT: This article individuates in the structure *ordo-plebs* the fundamental layout of constitutional entities, overcoming in this way the limits of the legal formulation of the constitutional hierarchy of the Church. Over and above the equivocity and the possibility of greater precision of the expression, this formulation reflects the ascendancy and the relevance of patristic notions. Those entities of a constitutional nature are configured as apostolic companions integrated into the hierarchically constituted *ordo* and of the historically individuated community. The divine-sacramental presupposition and the involvement of all the faithful leads one to harmonize the hierarchical element (a ministerial body that is unified and cohesive) with the awareness and the workings of the people (an active and living community). The realization of the organic cooperation is the precise measure of the degree of participation and of sharing in the pastoral action of ecclesiastical circumscriptions.

KEY WORDS: *ordo-plebs*, Functional Diversity, Ecclesiastical Circumscription, Constitution of the Church.

SOMMARIO: 1. Il principio strutturante l'organizzazione ecclesiastica. 2. I limiti della nozione di “costituzione gerarchica della Chiesa”. 3. La configurazione degli enti costituzionali. 4. La questione nominale. 4.1. L'ascendenza della distinzione. 4. 2. La possibile equivocità dell'espressione. 5. La questione sostanziale. 5.1. Il fondamento

divino-sacramentale dell'organizzazione ecclesiastica. 5.2. Il necessario concorso di tutti i fedeli. 6. La comprensione e la promozione della cooperazione organica

1. IL PRINCIPIO STRUTTURANTE L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA

L'ESPRESSIONE *ordo-plebs* designa la *composita conformazione degli enti gerarchici*. La struttura complessa (ministero-fedeli) evoca infatti un preciso assetto o tipologia di rapporti giurisdizionali in seno alla compagine salvifica. Tale binomio risulta quindi uno dei concetti più illuminanti e stimolanti della scienza costituzionale sia per lo specifico contenuto tecnico che per la sua possibile valenza estensiva.¹ Non è probabilmente casuale che il tutto (l'essenza della comunione ecclesiale) si ritrovi anche nella configurazione della parte (la *portio populi Dei*).²

Prima di esplorare la configurazione degli enti costituzionali,³ non di rado

¹ J. Hervada ha affermato ripetutamente che i diritti dei fedeli e il principio gerarchico rappresentano la sintesi e i pilastri dell'impianto giuridico fondamentale del popolo di Dio (tra i tanti: *La dignidad y la libertad de los hijos de Dios*, in *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2005², p. 758; *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 97-100). Questo criterio ordinatore d'altronde è stato ripreso da E. Molano nell'impostazione del suo manuale *Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2013: «la segunda y la tercera parte del volumen se refieren a las consecuencias que de esos principios derivan, ya sea en relación con la condición de fiel, ya sea en relación con la organización jerárquica de la Iglesia» (*Presentación*, p. 19). Orbene, se l'*ordo* costituisce indubbiamente la principale e più rappresentativa linea di organizzazione dell'istituzione ecclesiastica, la *plebs* è la condizione primaria e fondamentale dei membri del corpo mistico di Cristo e può rivelare quindi il nucleo di esigibilità della dignità cristiana dei battezzati.

In queste pagine ci si riferirà frequentemente al pensiero del "maestro" di Navarra e grande "pioniere" del costituzionalismo canonico, pur senza citarlo ove non strettamente necessario.

² Cfr. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011, pp. 189-191 (§ IV.3.c.a. *La Chiesa particolare quale presenza del tutto nella parte*).

³ Recependo la concezione costituzionale canonica di Hervada che si riferisce alle «*strutture primarie e basilari per mezzo delle quali il popolo di Dio si forma, si configura e si organizza radicalmente come tale*» (*Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 8), per enti costituzionali si intendono in questa sede i soggetti transpersonali che si strutturano secondo l'assetto costitutivo ed essenziale della Chiesa dato dalla composizione dell'elemento comunitario e di quello gerarchico (*communio hierarchica*). Come vedremo, non basta la semplice presenza di ministri ordinati per configurare una realtà collettiva secondo il modello istituzionale, occorre pure una derivazione del corpo ecclesiale diretta o mediata dalla successione apostolica (si può perciò parlare anche di enti giurisdizionali). Restano pertanto esclusi da questa categoria tutte le realtà associative per quanto presentino aspetti giurisdizionali (es. istituti clericali). Molto interessante in questa linea è la classificazione operata da A.M. Punzi Nicolò a proposito degli enti nell'ordinamento canonico tra enti di struttura (enti di struttura essenziale ed altri enti di struttura) ed enti di libertà o di autonomia (cfr. *Gli enti nell'ordinamento canonico. I. Gli enti di struttura*, Padova 1983, spec. pp. 113-186; *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999). Un utile inquadramento è costituito pure dalla tesi dottorale di I. COELLO DE

oggetto di equivoci e confusioni, conviene però chiarire il fondamento teoretico (il principio di diversità funzionale) e l'ambito di riferimento (l'organizzazione ecclesiastica) della concettuologia *ordo-plebs*.

Posto che la disgiunzione senza separazione del ministero ordinato dal sostrato comunitario delinea il criterio di esercizio dell'azione pastorale dei corpi ecclesiali, *il vero principio strutturante l'organizzazione ecclesiastica è la diversità funzionale*.⁴ La distinzione in ragione della condizione canonica è iscritta nel dover essere cristiano. La complessità e differenziazione organica arricchisce infatti l'unità: «Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, non formano che un solo corpo così i fedeli in Cristo (cfr. 1 Cor 12,12). Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri e di uffici».⁵ Il sacerdozio comune e il sacerdozio sacramentale in pratica si esigono e integrano mutuamente.⁶ Se non si desse lo stacco tra ordinati e non ordinati mancherebbe non l'essere o l'identità dei rigenerati in Cristo ma l'integrità del patrimonio salvifico (si pensi in primo luogo all'Eucaristia) e l'effettività e l'operatività dell'*institutum salutis*.⁷ La ripartizione degli uffici e dei compiti non risponde chiaramente ad un criterio distributivo o efficientistico ma all'attribuzione di ruoli e di competenze "data" dal Fondatore.⁸ L'ordine ecclesiale presenta infatti un *aspetto misterico*: l'indubbia diversità ontologico-sacramentale dei fedeli in virtù della conformazione a Cristo nell'ordine sacro non sancisce una diseguaglianza radicale tra i battezzati ma la riserva d'esercizio della *sacra potestas*. La funzionalità o ministerialità che connota il principio di diversità funge dunque da senso

PORTUGAL MARTÍNEZ DEL PERAL, *Derecho constitucional y derecho asociativo en la ciencia canónica*, Pamplona 1986.

⁴ «In relazione alle funzioni gerarchiche vi è tra i fedeli una *diversificazione funzionale*, la quale indica soprattutto che l'origine di tali funzioni non risiede nel popolo cristiano, essendo state esse concesse alla gerarchia direttamente da Cristo» (HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, p. 40). Parlano chiaramente del principio di diversità, tra gli altri, G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, pp. 29-35; L. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro II, Parte I*, Città del Vaticano 2000, pp. 17-18.

⁵ LG 7, cfr. anche LG 13 e 32.

⁶ La complementarità e interdipendenza dei due generi di sacerdozio è indicativa della portata comunionale e complessiva della compagine salvifica, cfr. anche P. RODRÍGUEZ, *Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune nella struttura della Chiesa*, «Romana», 4 (1987), pp. 162-176; ID., «*Ius divinum*» en la estructura fundamental de la Iglesia, in J.I. ARRIETA, C.M. FABBRIS, *Il 'ius divinum' nella vita della Chiesa*, Venezia 2010, pp. 1001-1014. Questo aspetto è stato ben esplorato dal documento della COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Temi scelti di ecclesiologia*, in EV 9, Bologna 1985, pp. 1685-1697 (Cap. 7. *Il sacerdozio comune nel suo rapporto col sacerdozio ministeriale*).

⁷ La Chiesa stessa è sacramento universale o mezzo di salvezza. L'istituzione ecclesiastica (la proiezione pubblica e ufficiale dell'azione cristiana nella storia) si struttura essenzialmente attraverso il sacramento dell'ordine.

⁸ L'attribuzione data adombra la stessa portata giuridica del *mysterium Ecclesiae*.

e limite della divisione di mansioni.⁹ Tale profilo direttivo però segna anche un'evidente differenza rispetto ai regimi civili (ove il conferimento di responsabilità e di poteri è puramente convenzionale o consensuale).¹⁰

La distinzione *ordo-plebs* si riferisce inoltre all'aspetto organizzativo, cioè al servizio istituzionale della Chiesa per custodire e amministrare i beni salvifici. L'essenza di ogni *portio populi Dei*, rappresentativa appunto dell'intima natura della Chiesa (quale *communio hierarchica*), è la coesistenza e l'interazione tra l'*ordo* gerarchicamente costituito e la comunità storicamente individuata.¹¹ Qualunque circoscrizione o ripartizione ecclesiastica, più della mera presenza del sacramento dell'ordine, reclama la vigenza e operatività del fattore gerarchico.¹² La *communio* si struttura in pratica secondo il modello della differenziazione organica tipico della compagine ecclesiale.¹³ Occorre rilevare che la strutturazione o informazione gerarchica del corpo non esprime un meccanismo posticcio e artificioso di pianificazione della società ma la conformità vitale della santa assemblea alla matrice culturale.¹⁴ Il servizio ministeriale, inscindibilmente legato alla capitalità del Pastore, provvede infatti al bene della collettività e il popolo realizza la complessiva missione apostolica dell'ente. La complementarità risponde d'altronde alla logica soprannaturale della preposizione e del mandato apostolico. L'elemento giurisdizionale sancisce insomma la dipendenza ontologico-sacramentale dell'intera struttura da Cristo.

Il riferimento alla realtà istituzionale implica un'ulteriore precisazione pregiudiziale circa la portata della nozione. La strutturazione fondamentale non esaurisce chiaramente l'azione comunitaria. Al di là del piano istitu-

⁹ La diversità funzionale porta a superare (a rigor di logica) decisamente la tralaticia impostazione personalistica della concezione per stati nella Chiesa (cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. II. Persona e diritto nella Chiesa*, Torino 2011, pp. 152-184). L'inversione della logica del potere dovuta alla novità del cristianesimo si riflette dunque nell'assetto dell'organizzazione ecclesiastica attribuendo un ruolo di abnegazione e di servizio a chi è preposto alla cura della comunità.

¹⁰ L'ordinamento canonico ha una radice propriamente e singolarmente sacramentale. La concezione della *societas intrinsece disaequalis* (cfr. ad es. P. PARENTE, A. PIOLANTI, S. GAROFALO, voce: *Gerarchia*, in *Dizionario di teologia dommatica*, Roma 1945, p. 107) tradiva proprio la difficoltà della dottrina canonica preconciare nel cogliere la compatibilità della preposizione potestativa con l'uguaglianza nella dignità di tutti i battezzati.

¹¹ La *conspiratio fidelium*, l'afflato comune e l'omogeneità culturale dei fedeli aggregati in una circoscrizione, non è un aspetto secondario e accidentale dell'assetto organizzativo, ma il chiaro portato del realismo dell'incarnazione e della radicazione nella storia della Buona Novella.

¹² La diversità non a caso è anche alla base del principio gerarchico (cfr. *supra* nt. 4). I fenomeni associativi invece sono informati o configurati dal principio di uguaglianza.

¹³ L'adozione di tale struttura non comporta necessariamente la pienezza liturgico-sacramentale (quale si riscontra nelle Chiese particolari) ma la conformazione di ogni porzione al modello primario ed essenziale della comunione.

¹⁴ Basti solo pensare alla realtà liturgica che richiede l'adeguata disposizione dell'adunanza e la presidenza cristologica della comunità. La natura gerarchica e comunitaria costituisce d'altronde il nucleo della *logiké latreia* (cfr. SC 26).

zionale, residua infatti il livello personale del fedele con tutta la libertà e la varietà carismatica che lo caratterizza.¹⁵ Il contesto individuale e quello associativo esulano ad esempio dalla tematica considerata.

2. I LIMITI DELLA NOZIONE DI “COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA”

Prima di approfondire il contenuto della struttura *ordo-plebs*, ad evitare fraintendimenti ed equivoci, conviene chiarire il rapporto del suddetto assetto¹⁶ con la costituzione gerarchica della Chiesa. Siamo parlando di una semplice derivazione dalla nozione principale o di una categoria in parte diversa? La dizione tradizionale (*constitutio hierarchica Ecclesiae*)¹⁷ designa la conformazione sacra e istituzionale della Chiesa.¹⁸ Non c'è chiaramente nessuna difficoltà nel riconoscere il ruolo nevralgico del ‘principio sacro’ nell'essere e nell'agire del popolo di Dio.¹⁹ Sotto questo profilo l'assetto giurisdizionale *ordo-plebs* non esprime che un'esplicazione o manifestazione dell'incidenza del fattore gerarchico. I problemi però derivano dalla portata, allo stesso tempo, eccessiva e riduttiva assunta dalla componente gerarchica nella *forma mentis* di molti studiosi. L'enfaticizzazione del profilo gerarchico tende, da un lato, ad assorbire tutta l'organizzazione ecclesiastica²⁰ e, dall'altro, a escludere il rilievo costitutivo di altri settori.²¹ È utile pertanto sgombrare il campo da alcuni equivoci o fraintendimenti.²²

¹⁵ Cfr. ad es. J. FORNÉS, *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, «Fidelium iura», 1 (1991), pp. 47-76; G. LO CASTRO, ‘Pubblico’ e ‘privato’ nel diritto canonico, in R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto ‘per valori’ e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, pp. 119-149.

¹⁶ La struttura *ordo-plebs* più che un concetto designa un modello organizzativo.

¹⁷ Per il rilievo definitorio e classificatorio dell'espressione si considerino ad es. l'intitolazione del Cap. III della LG (*De constitutione hierarchica Ecclesiae et in specie de Episcopatu*), la seconda parte del Lib. II del CIC (*De Ecclesiae constitutione hierarchica*) o l'Art. 9 § 4.1 del CCE (*Hierarchica Ecclesiae constitutio*). In generale cfr. G. GHIRLANDA, voce: *Istituzione*, in G. CALABRESE, PH. GOYRET, O.F. PIAZZA, *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, pp. 770-784.

¹⁸ La radice sacramentale dell'organismo salvifico e la dipendenza dalla volontà fondazionale di Cristo sono dati acquisiti e incontrovertibili. Derivando ogni fenomeno gerarchico in ultima analisi dalla successione apostolica, si potrebbe forse più efficacemente parlare di costituzione apostolica della Chiesa ad evitare confusioni con accezioni autoritaristiche o verticistiche.

¹⁹ «[Gerarchia] Dal gr. tardo hierarchía, der. hierárkhēs ‘capo delle funzioni sacre’» (G. DEVOTO, G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze 2002, p. 898).

²⁰ In quest'ottica verrebbero ricomprese nella nozione anche le strutture secondarie e derivate come i sinodi e le curie. Cfr. J. HERVADA, *Derecho constitucional y derecho de las asociaciones*, in ID., *Vetera et nova*, pp. 590-593.

²¹ Hanno valenza costituzionale i principi direttivi di ogni ramo o branca dell'ordinamento canonico.

²² Cfr. in generale HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, p. 232.

Come già acutamente rilevato da Hervada, la concezione meramente sistematica o materiale della costituzione della Chiesa, riconducibile prevalentemente alla dottrina tedesca, rischia di impoverire considerevolmente la maturazione della scienza canonica.²³ Tale impostazione concettuale non solo è molto diffusa e radicata nella letteratura canonistica ma non è troppo lontana dalla stessa *mens* o *ratio* sottostante all'opera codificatoria. L'acritica ricezione o riferimento al *de Ecclesiae hierarchica consitutio* presenta almeno un paio di possibili scompensi.

L'identificazione della costituzione della Chiesa con il trattato sulla Gerarchia, come supposto da molti autori antichi e moderni,²⁴ non solo riduce la prospettiva giuridica primaria ed essenziale del dover essere cristiano ad una parte sicuramente importante e rilevante ma non esaustiva del piano salvifico,²⁵ ma porta anche ad esaltare troppo l'influenza dell'elemento gerarchico.²⁶ La presenza del clero diventa il centro e il fulcro di ogni vera comunità cristiana. La semplice condizione canonica degli ordinati, ben al di là del complesso di funzioni e ministeri demandato ai pastori, diviene l'elemento catalizzatore del processo costituzionale e il fattore organizzatorio determinante della socialità infraecclesiale.²⁷ La priorità ontologica e cronologica della *communio fidelium* e del sacerdozio comune dei fedeli viene in pratica oscurata e messa in secondo piano. Il concorso popolare tra l'altro si riduce non di rado al ruolo servente e passivo dei destinatari dell'azione pastorale (*coetus serviens et oboediens*).

L'equivoco epistemologico dunque può nascondere o, almeno indurre, una pesante deficienza contenutistica e sostanziale. Il problema deriva spes-

²³ Cfr. rif. nt. 20.

²⁴ Spiccano sicuramente per autorevolezza e rappresentatività F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II-III (*Ius Constitutionis Ecclesiae Catholicae*), Prati 1915; K. MÖRSBORG, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, II, München - Padernborn - Wien 1964, pp. 244-487.

Non troppo lontano da quest'impostazione è pure L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro II, Parte II*, Città del Vaticano 2013².

²⁵ La concentrazione sulla Parte II del Libro II CIC esclude la pregnanza dei diritti dei fedeli, cfr. ns. voce: *Derechos fundamentales*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (COORD. Y DIR.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2013, pp. 209-212. In questo senso è molto indicativa la sistematica del CCEO che antepone lo statuto fondamentale del fedele a tutta l'esposizione del sistema canonico (Tit. I. *De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus*, cann. 7-26).

²⁶ Il qualificativo "gerarchico" è talmente implicito nella strutturazione del popolo di Dio che diviene quasi pleonastico, la costituzione della Chiesa equivarrebbe insomma alla sua costituzione gerarchica (il che non è vero).

²⁷ Basta pensare alla collocazione non solo delle parrocchie ma anche delle cappellanie e dei rettorati nel novero dello *ius constitutum Ecclesiae*. Non è del tutto esente da questo limite neppure la trattazione di MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, pp. 363-365.

so dal persistente inconsapevole riferimento alla concezione per stati, pur superata teoricamente e magisterialmente.²⁸ La struttura *ordo-plebs* non corrisponde certo alla giustapposizione clero-laicato,²⁹ supposta dalla canonistica preconciare e spesso implicitamente assunta dalla speculazione successiva. La semplicistica percezione del binomio testa-corpo ha un evidente limite descrittivo e il rischio di riprodurre semplicemente la logica della bipartizione clero-laicato, sminuente di ogni inquadramento complessivo e totalizzante dell'ente. La visione dialettica e disgiuntiva delle posizioni tra l'altro non aiuta a far maturare la comunità nel suo insieme.

In una concezione larvamente gerarcologica e autoritaristica dell'assetto basilare del popolo di Dio tanto l'*ordo* tanto la *plebs* finiscono insomma coll'essere sfigurati e immiseriti. La distinzione capo-membra in definitiva è sicuramente di ordine costituzionale ma non esaurisce l'orizzonte materiale e formale della scienza costituzionale canonica né descrive appieno il contenuto della relazione di servizio gerarchico.

Il quadro sommariamente descritto evidenzia peraltro come, più delle espressioni adoperate, interessa chiarire le idee sottostanti e le relative implicazioni.

3. LA CONFIGURAZIONE DEGLI ENTI COSTITUZIONALI

L'estensione e specificazione della nozione di costituzione fa emergere la *centralità della condizione costituzionale del fedele* che è decisiva per cogliere l'essenza del fenomeno. Il sostrato sociale è infatti il primo e fondamentale elemento configurativo della compagine. Gli enti costituzionali sono infatti in primo luogo *unità pastorali e apostoliche complete*. Unità "complete" non quanto alla pienezza liturgico-sacramentale³⁰ ma quanto alla compiutezza del fattore comunitario. La struttura *ordo-plebs*, al di là della dicotomia verbale, è caratterizzata appunto dall'integrazione e complemento organico capo-membra e non dalla semplice bipartizione delle condizioni canoniche (*clerus-laicatus*).³¹ Si riscontra insomma una distinzione di posizioni funzio-

²⁸ Cfr. LG, Cap. v.

²⁹ La non infrequente idea di "giustapposizione" tradisce una visione antagonista impropria del modello canonico, è ancora abbastanza evidente l'eco della concezione per stati o soggettiva (cfr. ad es. D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesiale*, Città del Vaticano [rist.] 2010, pp. 196-263).

³⁰ La pienezza liturgico-sacramentale connota le Chiese particolari (fermo restando il necessario riferimento alla dimensione universale), ma non ogni porzione del popolo di Dio; l'integrazione fedeli-ministero sacro descrive il fattore originario ed essenziale della comunione.

³¹ «Se puede decir entonces que la estructura de la Iglesia tiene un carácter orgánico, es una estructura orgánica, como corresponde a lo que es propio de ese Cuerpo Místico de Cristo» (MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, p. 102). Lo stesso A. individua appunto la

nali, ma non una rigida separazione o disgiunzione personale (la capitalità e le sue derivazioni sono sempre comprese nel corpo). L'unitarietà e la connessione operativa evidenzia l'afflato comune e la convergenza d'azione. Il dualismo e la contrapposizione invece portano in genere ad esaltare la valenza del ruolo di governo e di presidenza e a svalutare la componente comunitaria e falsano e snaturano la logica del servizio prestato.

Come ha acutamente e ripetutamente rilevato Ratzinger-Benedetto XVI, l'io della fede trova origine e sviluppo solo nel "noi" della Chiesa.³² L'esistenza di enti istituzionali manifesta appunto la congenita insufficienza personale nel riprodurre l'immagine della Chiesa e la necessità del ricorso agli altri. La composita integrazione della comunità cristiana evidenzia peraltro la decisiva influenza del principio gerarchico. Solo una realtà di comunione (unità nella varietà) in cui si attualizza la ripresentazione sacramentale di Cristo Signore può infatti fornire l'accesso al patrimonio salvifico. Ciò implica anche che le comunità gerarchiche più che soggetti di potere sono organi di amministrazione e coltura dei beni salvifici.³³ L'interazione sociale è funzionale dunque alla crescita intensiva ed estensiva della comunità.³⁴ La natura pastorale e apostolica è quindi iscritta nel dover essere della struttura.

La promozione dell'elemento comunitario chiaramente non deve far perdere di vista il *principio vivente della comunione*. Il pregio maggiore della formulazione *ordo-plebs*, come tra poco meglio preciseremo, è probabilmente la sinteticità ed espressività della dizione *ordo*.³⁵ Il singolare indica in maniera molto chiara l'unicità della missione e dell'organo. Soggetto di attribuzione non sono tanto le singole persone ordinate quanto la funzione gerarchica nel suo complesso. La concentrazione dei poteri negli uffici capitali individuali evidenzia d'altronde il *ruolo di unità e di comunione del Pastore*.³⁶ Il nu-

struttura fondamentale della Chiesa nella reciproca articolazione dell'elemento comune e dell'elemento gerarchico (il corpo sacerdotale), cui si aggiunge il 'corpus ecclesiarum' (pp. 103-104).

³² Cfr. ad es. J. RATZINGER, *Introduzione al cristianesimo*, Cinisello Balsamo (rist.) 2005, pp. 235-242; BENEDETTO XVI, *Udiienza generale*, 29.III.2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, 11/1 (2006), pp. 375-377.

³³ «Nell'ambito delle comunità gerarchiche il vincolo comunionale riguarda gli stessi beni salvifici, a cominciare dalla Parola di Dio e dai sacramenti (cfr. n. 11). Perciò la celebrazione della Santa Messa costituisce l'espressione per eccellenza e il punto di riferimento di ogni comunità gerarchica» (C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione - I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, p. 294).

³⁴ Oltre alla missione di propagazione e diffusione della Buona Novella è decisiva la radiazione del messaggio salvifico nella consapevolezza della reciproca ordinazione del sacerdozio ministeriale e regale («ad invicem ordinantur», LG 10).

³⁵ Per una sorta di eterogenesi dei fini l'antico termine municipalistico romano ben si coniuga con la logica sacramentale cristiana.

³⁶ Il rispetto del diritto divino preserva il ruolo del primato tanto a livello universale quan-

cleo o centro della *communio hierarchica* risiede teologicamente e giuridicamente sempre nel carattere episcopale (canale e garanzia della successione apostolica).³⁷ L'*ordo* dunque è essenzialmente e costitutivamente episcopale e derivativamente e sussidiariamente presbiterale e diaconale. La *reductio ad unum* dei distinti *ordines* (*episcoporum*, *presbyterorum* e *diaconorum*) evita tra l'altro corporativismi o indebiti particolarismi e rafforza la coesione e la compattezza dell'insieme. La vicarietà cristologica del Vescovo implica peraltro l'ineludibile riferimento *ad mentem Episcopi* (o al soggetto ad esso equiparato) di tutta l'attività pastorale della compagine.

Abbozzate alcune notazioni sulla struttura *ordo-plebs*, per completare e approfondire l'esame, di seguito esploriamo la questione nominale e sostanziale che possono aiutare a percepire meglio la portata della figura. L'aspetto linguistico, contenutistico e deontologico (limitandoci solo a qualche accenno per quanto concerne il profilo comportamentale) integrano infatti un rispondente inquadramento della formula e danno maggior concretezza e incidenza al discorso.

4. LA QUESTIONE NOMINALE

Il profilo nominale, ancorché sicuramente secondario (*nomina sunt consequentia rerum*), non è del tutto trascurabile e ininfluenza. L'adeguatezza e consonanza del linguaggio è infatti veicolo e garanzia della conformità dei concetti alla realtà delle cose.³⁸ Nel caso di specie oltretutto siamo di fronte ad una qualificazione particolarmente complessa perché astratta e articolata. La dizione *ordo-plebs* presenta una certa problematicità da un punto di vista semantico ed espressivo che vale la pena analizzare criticamente.

4. 1. L'ascendenza della distinzione

La distinzione *ordo-plebs* ha una notevole risalenza nella tradizione canonica. Come in altri casi,³⁹ il lessico cristiano primigenio deriva direttamente dalle categorie amministrative romane.⁴⁰ L'espressione sintetica e lapidaria

to locale. La tradizione orientale, pur sottolineando l'influenza del principio di sinodalità, non sminuisce l'esigenza della funzione di sintesi e armonia del Gerarca.

³⁷ L'eventuale assenza del sommo grado del carattere dell'ordine viene surrogata dall'estensione della portata episcopale dell'ufficio primaziale universale.

³⁸ La coerenza espressiva, oltre a manifestare l'intrinseco legame con la realtà sottostante, aiuta a sviluppare il senso comune e l'immediatezza della percezione.

³⁹ Si pensi a livello esemplificativo ai Vescovi o alla giurisdizione.

⁴⁰ «*Ordo*, d'altra parte, è termine assunto dall'organizzazione municipale romana e indicava l'amministrazione dei municipi; tanto che alcuni autori ecclesiastici dei primi secoli (ad esempio, Origene) utilizzavano in sua vece il termine *curia*. Da qui la frequente contrapposizione – testimoniata dagli scrittori dei primi quattro secoli – tra *ordo et plebs*, analoga alle fa-

evocava infatti la bipartizione funzionale tipica del governo antico (cfr. ad es. il *senatus populusque* del governo romano). Le comunità dei credenti si strutturavano appunto attorno alla capitalità di un Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio. Il riferimento agli *ordines* civili forniva il modello organizzativo per una differenziazione organica della collettività, il carattere sacro conferiva logicamente specifico senso e pregnanza al principio strutturale.⁴¹ Conviene sottolineare comunque che la bipartizione non conferiva un'accezione peggiorativa o sminuente al termine *plebs*, indicava solo l'assenza di cariche di governo. La terminologia risponde chiaramente ad un'astrazione concettuale sentita e condivisa ma non troppo comune e diffusa nel linguaggio primitivo.

Nelle fonti dello *ius antiquum* non vi è logicamente una piena concettualizzazione della figura. I Padri e gli autori ecclesiastici manifestano comunque una notevole perspicacia e acutezza nel cogliere la composita struttura della società ecclesiastica. Nei primi secoli del cristianesimo il concorso popolare è attivo e responsabile.⁴² Il *populus christianus* o la *plebs* (i due concetti sono largamente equivalenti) costituisce il punto di riferimento e il fattore identitario delle comunità. L'organizzazione ecclesiastica originaria, ancorché ancora molto elementare ed embrionaria, ha considerato il clero più nell'aspetto disciplinare e normativo che in quello giurisdizionale. Decisiva e centrale appare invece la figura episcopale.⁴³ L'imposizione delle mani più che inserire in uno stato o ordine designava appunto una funzione e un compito (da un canto, di guida e presidenza, dall'altro di collaborazione e ausilio). Praticamente *ab origine* vi è stata una chiara coscienza dell'influenza del principio gerarchico nell'ordine cristiano. Il primo comunque a formalizzare la trasfusione in ambito ecclesiastico di categorie giuridiche romane sembra sia stato Tertulliano: «L'autorità della chiesa ha stabilito una differenza tra l'*ordo* e il popolo (*plebs*)».⁴⁴ Anche Origene usa ripetutamente

mose formule romane: *Senatus populusque, Curia et plebs, Senatus et plebs*» (HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, p. 178).

⁴¹ La *plebs* non era intesa come un *ordo*, un gruppo di persone funzionalmente connotato, specifico o alternativo, ma come un insieme indistinto ed eterogeneo di persone.

⁴² La logica degli stati non aveva ancora oscurato la priorità costitutiva dei fedeli e la maturità del laicato, per quanto ancora non si sentisse l'esigenza di differenziare la categoria (cfr. anche J. HERVADA, *Tres estudios sobre el uso del termino laico*, Pamplona 1973, pp. 25-72).

⁴³ Il tradizionale *nulla ecclesia sine episcopo, nullus episcopus sine ecclesia* ben esprime il vincolo comunitario della successione apostolica. Accanto al Vescovo hanno inoltre un certo rilievo i diaconi che costituiscono una sorta di corpo ausiliario del Pastore.

⁴⁴ «Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatus» (*De exhort. castitatis*, c. VII in http://www.tertullian.org/latin/de_exhortatione_castitatis.htm), trad. riportata (con inesatto riferimento) da J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo 1998, p. 72.

la distinzione municipale romana.⁴⁵ In S. Cipriano poi la *plebs* emerge tanto in contrapposizione con il *clerus* tanto come popolo cristiano in generale.⁴⁶ S. Agostino in un notissimo passo esplicita la dualità di posizione da lui assunta (Vescovo e cristiano) e la coscienza della vantaggiosità della condizione comune del fedele.⁴⁷ I riscontri si potrebbero evidentemente moltiplicare. La patristica in definitiva delinea con chiarezza i termini della differenziazione organica nel corpo mistico di Cristo.

L'approccio casistico e pragmatico della *canonistica classica* lascia poco spazio alle concettualizzazioni e alle formule astratte. Ormai non interessa più definire il principio costitutivo dell'ordine ecclesiale. L'attenzione perciò si sposta progressivamente dall'assetto della comunità alle distinte categorie di soggetti. La concezione per stati grazianea consolida e sedimenta il distacco dal pensiero antico e condizionerà pesantemente l'elaborazione successiva.⁴⁸ Mentre l'*ordo* in genere non designa più la classe né tantomeno la funzione ministeriale (si generalizza l'uso di *clerus* o *clerici* per indicare lo stato clericale a prescindere dal ruolo rivestito), *plebs* e *populus* sembra che si equivalgano, ma il termine non connota l'insieme dei battezzati ma la contrapposizione agli ordinati o la cura d'anime del semplice presbitero.⁴⁹ Il binomio *clerus-populus* o piuttosto *clerici-laici* diventa anodino e incerto.⁵⁰ Le fonti contribuiscono a diffondere una visione gerarcologica e la prevalenza dell'autorità.⁵¹

Nella *produzione posttridentina* di fronte alle posizioni dei riformatori si accentua la prerogativa del sacerdozio ministeriale e la dipendenza dei sudditi. Il ruolo della comunità diviene passivo e secondario. La trattatistica istituzionale sancisce la segregazione del clero dal popolo: «Plebs autem eo modo differt a Populo, quo species a genere: siquidem *populi* nomen latius sese extendit, atque appellatione eius universi Cives significantur, connumeratis etiam Patriciis & Senatoribus, *plebis* autem appellatione sine Patritiis & Senatoribus».⁵² L'espressione *plebs* riprende così il significato specificativo e

⁴⁵ Cfr. *supra* nt. 40.

⁴⁶ Cfr. HERVADA, *Tres estudios...*, pp. 54-55. Contiene utili spunti storici: J. FORNÉS, *La noción de "status" en derecho canónico*, Pamplona 1975, spec. pp. 25-112.

⁴⁷ «Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus» (*Sermo*, 340, 1, PL 38, 1483).

⁴⁸ Cfr. ad es. G. LO CASTRO, *I laici nella Chiesa. Da categoria concettuale a elementi dinamici della vita della Chiesa*, in I. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (a cura di), *Fede evangelizzazione e diritto canonico*, Roma 2014, pp. 63-79.

⁴⁹ «Sacerdos vero quilibet frequenter doceat plebem suam, [...]» (X, III.41.X).

⁵⁰ Cfr. es. *Grat.*, I.28.V; I.63.XX; X, I.28.V.

⁵¹ «Laici clericos accusare non debent» (*Grat.*, c.2. Q.7. C. VIII). Di analogo tenore è anche *Grat.* c.6. Q.1. C. IX: «Item Pius Papa. [epist. I.] Oves pastorem suum non reprehendant; plebs episcopum non accuset, nec uulgus eum arguat, quia non est discipulus super magistrum. Episcopi enim a Deo sunt iudicandi, qui eos sibi oculos elegit».

⁵² A. REIFFENSTUEL, *Jus Canonicum Universum*, I, Venetiis 1735, p. 23, n. 175 (*Praemium*).

deteriore legato all'origine romanistica e alla concezione per stati. La manualistica successiva recepisce l'identificazione del popolo con lo stato laicale che da Graziano in poi si è fatta strada. Il governo ecclesiastico d'altronde diviene appannaggio della gerarchia.⁵³ La codificazione piano benedettina non si è discostata dal sistema di idee e di valori all'epoca vigente. La costituzione gerarchica della Chiesa, com'è noto, significativamente era inserita seguendo la logica personalistica nel *de clericis*.⁵⁴

Il Concilio Vaticano II pone dunque le basi per un recupero ecclesiologico del popolo di Dio e della dignità battesimale. La rinnovata considerazione della *portio populi Dei* costituisce l'opportuna ricezione della riappropriazione conciliare, anche se la rispondenza della formula è comunque condizionata dal criterio ermeneutico adottato.

L'ascendenza storica della categoria non solo induce al rispetto e alla considerazione per il particolare valore della tradizione e della memoria nella vita della Chiesa ma delinea soprattutto l'originarietà, purezza e linearità della strutturazione. Il ripensamento non è altro che un recupero delle radici con la maturazione intervenuta nello sviluppo organico della scienza canonica.

4. 2. *La possibile equivocità dell'espressione*

La formulazione *ordo-plebs* ha l'indubbio pregio di esprimere in maniera sintetica ed efficace la consistenza di ogni struttura gerarchica, risalta immediatamente il concorso del fattore ministeriale con la componente popolare. Tale terminologia tuttavia, come ogni schematizzazione sommaria e, in questo caso, *aliunde* desunta, presenta pure qualche limite e ambiguità che vale la pena chiarire.

La considerazione unitaria ed assorbente dell'elemento gerarchico con l'*ordo* risulta particolarmente felice e calzante. I distinti *ordines* (*episcoporum*, *presbyterorum* e *diaconorum*) vengono così rapportati all'insieme del servizio sacramentalmente caratterizzato, evitando improprie dissociazioni o divisioni.⁵⁵ L'*ordo* (sottintendendo *clericorum*) è l'univoco riferimento della ministerialità. Non si parla opportunamente né di *clerus* (concetto troppo estensivo) né di *hierarchia* (concetto restrittivo).⁵⁶

⁵³ J. Gaudemet riporta un'indicazione emblematica: «Lo schema *Supremi Pastoris*, preparato per il Concilio Vaticano I, affermava: "Nessuno può ignorare che la Chiesa è una società diseguale nella quale Dio ha destinato gli uni a comandare, gli altri ad obbedire. Questi ultimi sono i laici e i primi i chierici» (*Storia del diritto canonico*, p. 720).

⁵⁴ Cann. 215-486 CIC 17.

⁵⁵ A ben vedere decisiva è la derivazione, diretta o indiretta, della capitalità e del servizio dall'*ordo episcoporum*. Cfr. anche J.R. VILLAR, *La capitalidad de las estructuras jerárquicas de la Iglesia*, «Scripta Theologica», 23 (1991), pp. 961-982.

⁵⁶ La nozione di clero ingenera confusioni con la condizione personale degli ordinati, quella di gerarchia rischia di ridursi solo alla preposizione giuridica dei ministri.

L'altro termine (*plebs*) però non ci sembra altrettanto chiaro e confacente o, almeno, non appare univocamente percepibile. Le *riserve e perplessità* derivano dalla *portata semantica del vocabolo*, dal *rischio della parzialità dell'accezione* e dall'*inversione delle posizioni nel binomio*.

Come emerge dalla connotazione originaria del vocabolo⁵⁷ e come, in parte, recepito dalla stessa trattatistica canonica, *plebs* assume spesso una *valenza riduttiva*: esprime lo stato di massa o l'appartenenza sociale non meglio qualificata o determinata.⁵⁸ La plebe quindi non si identificerebbe *stricto sensu* con il popolo. In molti casi la voce equivale a “volgo” o “popolino”, escludendo coscientemente la nobiltà o l'aristocrazia. In questa prospettiva, al di là di impropri apprezzamenti sociologici,⁵⁹ l'assonanza romanistica induce a riferirsi più al laicato che alla condizione comune dei fedeli della struttura o della circoscrizione.⁶⁰ Il senso deteriore della parola rischia di assimilare la plebe ad uno stato di congenita subordinazione e inferiorità sociale, rispondente al malinteso schema della bipartizione clero-laicato e alla logica della contrapposizione *ratione status* anziché a quella della complementarità e armonia *ratione munerum*.

A prescindere dalla consapevole assunzione dell'accezione peggiorativa o sminuente della voce *plebs*, il termine sembra comportare comunque l'*implicita esclusione del senato o del patriziato*. L'espressione, benché nata in un contesto molto lontano dalla concezione per stati, si espone facilmente al pericolo di essere stravolta e deformata dalle categorie successive.⁶¹ La delimitazione semantica non aiuta a comprendere l'inclusione dell'*ordo* o dei ministri sacri (in quanto alla condizione personale e alla missione non gerarchica). Lo *status clericorum* non è estraneo o separato dal resto del popolo, ne è parte integrante e costitutiva e abbisogna della necessaria cura pastorale. L'idea sottesa alla denominazione *plebs* rende difficile concepire la *congregatio fidelium* come un insieme unitario o un corpo organico non disgiunto dalla testa.

Alla possibile antitesi o contrasto tra ceti può associarsi pure la *confusione*

⁵⁷ Cfr. M. BALZARINI, voce: *Plebs*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino 1966, pp. 141-146.

⁵⁸ Molto interessante è l'analisi storico-concettuale relativa alla nozione di 'popolo' compiuta in R. WEBER, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas (Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico)*, Roma 2012 (per la ricostruzione dell'uso del termine, pp. 19-123).

⁵⁹ Non si tratta di negare la differenziazione organica in seno alla comunità, ma di evitare di squalificare o sminuire la componente popolare.

⁶⁰ Il vocabolo *plebs* nella struttura *de quo* non sta a designare semplicemente la parte laicale né tantomeno lo strato inferiore della compagine ecclesiale ma l'insieme o il complesso indifferenziato di fedeli.

⁶¹ Il *duo genera christianorum* graziano ha esercitato una forte presa e spinta sulla sistemazione concettuale successiva (cfr. nt. 48 e più in generale L. NAVARRO, F. PUIG [a cura di], *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, Milano 2012).

*circa il contenuto delle rispettive funzioni.*⁶² Nella prospettazione *ordo-plebs* non è agevole percepire il ruolo positivo e attivo della comunità. Lo “stato maggiore”, usando un’immagine, oscura e mortifica la truppa. L’interazione tra il sacerdozio comune e quello ministeriale dovrebbe invece mettere in luce l’anteriorità e prevalenza del popolo. La comunità è affidata alla cura pastorale e non è certo l’istituzione organizzata a richiedere un ambito d’esplicazione del ministero. L’ordine dei termini perciò a rigore andrebbe invertito.

Delineata una sorta di *pars destruens*, bisognerebbe proporre un’espressione alternativa. Formulazioni tipo: *populus-ordo*, corpo-capo, *fideles-ministerium* risultano probabilmente ancor più anodine e insoddisfacenti, dal momento che si rinunzierebbe alla portata evocativa e alla consolidata accettazione del binomio *ordo-plebs*. Il problema in realtà più che terminologico è di concetti e di sostanza, basta comunque aver presente che il più sicuro riferimento della nozione resta la *communio hierarchica*.

5. LA QUESTIONE SOSTANZIALE

La questione nominale ha già anticipato molti profili e rilievi relativi all’assetto strutturale della comunione gerarchica. La questione sostanziale riguarda appunto l’*intima conformazione costituzionale del popolo di Dio*. Per quanto in questo paragrafo ci soffermeremo separatamente sui due elementi della formula, occorre sempre aver presente che non si tratta di una composizione di parti ma di un insieme unitario.⁶³

5. 1. Il fondamento divino-sacramentale dell’organizzazione ecclesiastica

L’anteposizione dell’*ordo* rispetto alla *plebs* deriva, oltre che dalla matrice storica dell’espressione, dalla portata specificante e caratterizzante del principio gerarchico.⁶⁴ Il popolo cristiano non è infatti una massa amorfa o indifferenziata ma una compagine ben ordinata e organizzata. L’ordine sacro è il sacramento che attualizza il mistero pasquale di Cristo e che quindi struttura la comunità salvifica.⁶⁵ Il *fondamento divino sacramentale* è decisivo per coglie-

⁶² Sarebbe erroneo e fuorviante concepire l’*ordo* come un *coetus dominans et docens* e la *plebs* come un *coetus oboediens et discens*. La concezione diaconale della *potestas* porta ad invertire e riconfigurare la prospettiva d’osservazione della funzione direttiva.

⁶³ È bene aver sempre presente che i membri dell’*ordo* integrano anche la *plebs*.

⁶⁴ Come già ricordato, l’*ordo* si consolidò ben prima della nozione di laicato. L’espressione non pone eccessivi problemi concettuali di individuazione del suo oggetto.

⁶⁵ Il collegamento tra le due funzioni indica la derivazione eucaristica di ogni comunità ecclesiale: «Unità dell’Eucaristia ed unità dell’Episcopato *con Pietro e sotto Pietro* non sono radici indipendenti dell’unità della Chiesa, perché Cristo ha istituito l’Eucaristia e l’Episcopato come realtà essenzialmente vincolate. [...] ogni celebrazione dell’Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l’ordine episcopale, con tutto il clero e con l’intero popolo. Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa univer-

re l'essenza della struttura costituzionale. Conviene pertanto chiarire bene l'esatto significato e alcune implicazioni del modello gerarchico.

L'*ordo* è il fondamento del sistema ecclesiale non nel senso che ne costituisce la base o il sostrato sociale (questo è dato dai rigenerati in Cristo) ma in quanto modula e regola l'amministrazione dei beni spirituali della Chiesa.⁶⁶ L'organizzazione ecclesiastica è appunto la pianificazione e impostazione del servizio ministeriale. La missione di Cristo e dello Spirito si propaga e perpetua spazio-temporalmente attraverso la mediazione dell'istituzione salvifica. La condizione clericale dei ministri sacri (con la cristoconformazione ontologico sacramentale) assicura dunque la dipendenza e connessione di ogni *portio* con l'unico Signore.⁶⁷ L'esercizio della funzione pubblica esprime in pratica la vicarietà cristologica della *potestas*.⁶⁸ È utile sottolineare in questa linea che il *munus regendi* si coniuga e si pone al servizio dei *munera docendi et sanctificandi*.⁶⁹ Giurisdizione e pastorale vanno sempre di pari passo: qualunque forma di *auctoritas* non è mai disgiunta in *Ecclesia* dalla cura della *salus animarum*.⁷⁰ Ciò significa pure che la struttura *ordo-plebs* coglie la valenza giuridica di un fenomeno eminentemente teologico.

Posta la natura fondante del carattere sacro, occorre ribadire pure l'*origine divina della disposizione ecclesiale*. L'assetto ministerial-popolare delle circoscrizioni ecclesiastiche non risponde alla mera razionalità o validità umana dell'integrazione e del coordinamento dei due fattori ma alla volontà fondazionale di Cristo. Il Redentore in definitiva non solo ha voluto perpetuare la sua missione nella storia,⁷¹ l'ha pure configurata con un preciso mandato apostolico cui ha impresso un sigillo indelebile di autenticità e oggettività. La costituzione e composizione dell'ente riflette in pratica la totalità e

sale comunione con *Pietro* e con l'intera Chiesa, oppure *oggettivamente* la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma». (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communiois notio*, 28.V.1992, n. 14, «AAS», 85 [1993], pp. 846-847).

⁶⁶ «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti» (can. 213).

⁶⁷ Cfr. *Ef* 4,5. Cristo è la pietra angolare su cui è edificata la costruzione.

⁶⁸ Qualunque potestà ecclesiastica è direttamente o indirettamente riconducibile al potere di Cristo (cfr. anche *Mt* 28,18).

⁶⁹ I beni salvifici d'altronde sono intimamente connessi tra loro e non possono mai essere separati: «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro» (BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25.XII.2005, n. 25.a, «AAS», 98 [2006], p. 236).

⁷⁰ Il gerarca in pratica non è mai separato dal pastore. La pienezza e concentrazione di potestà degli uffici capitali non fa che esprimere questa imprescindibile realtà.

⁷¹ La redenzione soggettiva o l'applicazione dei meriti della Redenzione opererà fino alla consumazione finale.

singularità dell'essere cristiano.⁷² La figura capo-corpo riproduce *semper et ubique* l'*imago Ecclesiae* e assicura il riferimento al Capo invisibile.⁷³ L'*ordo* diviene dunque il principio direttivo e informatore del progetto di salvezza. In virtù della successione apostolica ogni ripartizione primaria si presenta come compagine eminentemente apostolica: aperta verso l'esterno e ordinata all'intera umanità.

L'ultimo punto concerne l'*influenza dell'elemento sacramentale nella configurazione del popolo della nuova alleanza*. La comunità cristiana, com'è assodato, è impostata sulla logica dei sacramenti del battesimo e dell'ordine ed è orientata all'Eucaristia.⁷⁴ L'imprescindibilità ecclesiologicala dell'Eucaristia già comporta la necessità del sacerdozio ministeriale,⁷⁵ ad ogni modo la presenza della gerarchia non deriva solo da un'esigenza di completezza e perfezione dell'organismo sacramentale ma da una ragione di fedeltà al mandato del Salvatore. Se mancasse l'*ordo*, l'intero corpo verrebbe privato della sua identità salvifica (la successione apostolica) e del suo riferimento cristologico (l'agire *in nomine, in persona et auctoritate Christi Capitis*). La continuità dell'istituzione divina opera appunto attraverso il susseguirsi dell'imposizione delle mani (la catena ininterrotta delle ordinazioni). Il magistero, il culto e la giurisdizione derivano direttamente ed esplicitamente dall'economia della grazia. La matrice culturale della *communio ecclesiastica* dunque si estende ben oltre l'aspetto liturgico, anche se nella santa assemblea trova la sua miglior sintesi e rappresentazione. Il carattere sacerdotale in definitiva non riguarda solo la condizione del titolare della *sacra potestas*, quale ripresentazione del Capo, ma la compagine nel suo insieme, quale comunità strutturata e articolata. La radice sacramentale dell'ordinamento canonico non fa che esprimere la sacramentalità stessa della Chiesa.⁷⁶

⁷² Cfr. *supra* nt. 32.

⁷³ Il Primato è perciò elemento intrinseco di autenticità e garanzia del patrimonio salvifico.

⁷⁴ «Il carattere che imprime l'ordine sacro è una potenza attiva in relazione al culto divino il cui centro è l'Eucaristia; per questo il sacerdozio è costituito fondamentalmente per il potere di consacrare e il ministero è, nel suo nucleo centrale, ministero eucaristico. Da questo carattere – che è principio di azione – promanano i diritti e le funzioni proprie dell'*ordo* gerarchico, che hanno tutte fondamento sacramentale» (J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, relazione del 1983 raccolta in *Vetera et Nova*, ns. trad. it. «Ius Ecclesiae», 17 [2005], p. 651).

⁷⁵ È indicativo l'*incipit* dell'ultima enciclica giovanneo paolina: «*La Chiesa vive dell'Eucaristia*. Questa verità non esprime solo un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il *nucleo del mistero della Chiesa*» (*Ecclesia de Eucharistia*, 17.IV.2003, «AAS», 95 [2003], p. 433).

⁷⁶ Cfr. LG 8 e 48 e HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, pp. 652-658.

5. 2. *Il necessario concorso di tutti i fedeli*

L'ecclesiologia di comunione e la valorizzazione delle Chiese particolari hanno portato ad evidenziare sempre di più l'aspetto comunitario e solidale delle strutture costituzionali.⁷⁷ A prescindere dai limiti deontologici e comportamentali, residuano talune restrizioni concettuali e speculative che conviene superare. L'adozione della figura giurisdizionale nella genesi stessa dell'espressione⁷⁸ e, soprattutto, nella sua realizzazione storica,⁷⁹ tende spesso a privilegiare il fattore gerarchico a scapito del concorso popolare, è utile pertanto mostrare la *portata della componente comunitaria*.

Abbiamo già anticipato che la *communio fidelium* non costituisce solo una parte ma l'insieme o il nucleo della corporazione. La condizione comune del battezzato e il principio di uguaglianza fondamentale sono tuttavia insufficienti a descrivere la compiutezza e articolazione del fenomeno ecclesiale, a configurare l'ente sopravvivono perciò la diversità funzionale e l'istituzionalità.⁸⁰ Nel binomio *ordo-plebs* non vi è quindi una *ratio* disgiuntiva e rigidamente alternativa ma un criterio congiuntivo e inclusivo. Il ministero ordinato è comunque compreso nel popolo anche se non si verifica l'inverso.⁸¹ L'*ordo* si differenzia insomma solo nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito del ministero,⁸² ma rientra a pieno titolo nel novero della compagine. Anche i pastori, in quanto fedeli, sono ricettori della cura ministeriale. I problemi e gli equivoci sorgono quando dalla logica costituzionale (*ordo-plebs* o equivalente) si passa a quella personalistica degli stati (*clerus-laicatus*). L'incentivo del concorso comune (per quanto in genere storicamente la carenza principale riguarda il ruolo dei laici) non è quindi una sorta di "lotta di classe" o una "promozione del terzo stato" ma un'affermazione della *corresponsabilità e condivisione dei battezzati*.

La *plebs* non costituisce una massa anonima e anodina di fedeli ma una *collettività storicamente caratterizzata*.⁸³ L'ascendenza e la memoria intergenerazionale hanno un forte richiamo nell'essere cristiano e trovano un pre-

⁷⁷ Cfr. INCITTI, *Il popolo di Dio*, pp. 14-19.

⁷⁸ La *plebs*, come descritto nel processo di gestazione della categoria (cfr. ntt. 42 e ss.), sor-ge come contrapposizione all'*ordo*, senza presentarsi come un corpo definito.

⁷⁹ La logica degli *status* ha configurato una superiorità personale del clero e la centralità dell'elemento potestativo.

⁸⁰ Questo processo vale sia per la Chiesa universale che per ogni relativa *portio*.

⁸¹ Si tratta di una parte specificante e caratterizzante la composizione del tutto.

⁸² Cfr. il ns. *La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*, «Annales Theologici», 27 (2013), pp. 403-405.

⁸³ Una comunità storicamente caratterizzata è immersa nella dimensione temporale della Chiesa e quindi configurata da fattori sociali o culturali comuni.

ciso riscontro nella strutturazione delle *portiones populi Dei*.⁸⁴ L'identità e il senso di appartenenza del complesso è in pratica il dato più indicativo e rilevante per misurare il grado di partecipazione e assicurare l'efficacia della missione apostolica della circoscrizione. Anche là dove il criterio fosse quello meramente territoriale,⁸⁵ l'afflato fraterno e la *conspiratio ad unum* degli appartenenti è il mezzo e, in un certo senso, il fine stesso della compagine. La singola comunità insomma non compie semplicemente un tratto di strada assieme, segue un percorso comune e condiviso. Al di là della riconduzione dell'entità al governo di un Pastore (non si tratta mai di una massa acefala), conta e, anzi, è prioritaria l'azione del corpo. La *plebs* tra l'altro è l'agente più stabile e sicuro. I titolari degli uffici capitali e di cooperazione "passano" o si alternano, le persone invece "restano" e si moltiplicano.

Il rilievo costituzionale implica una considerazione piena e matura degli organismi giurisdizionali. La centralità del fattore popolare sembra escludere l'eventuale sussistenza di strutture primarie e fondamentali monche o incomplete, prive cioè di un concorso attivo e responsabile dei fedeli. La mera ricezione dell'attenzione pastorale del clero non configura quindi un ente gerarchico o costituzionale.⁸⁶ Riserve nel riscontro dell'assetto *ordo-plebs* porrebbe in questa linea la configurazione di semplici "corpi ministeriali".⁸⁷ La mera ottimizzazione nella distribuzione di clero o la dotazione di pastori specializzati non basta evidentemente a creare una *portio populi Dei*.⁸⁸ L'affinamento concettuale intervenuto permette di evitare un supposto dualismo

⁸⁴ Non sembra troppo azzardato sostenere che il concetto stesso di tradizione ecclesiale (cfr. can. 29 CCEO) dovrebbe trovare una certa rispondenza e conferma, ancorché parziale e ristretta, nelle ripartizioni di ogni Chiesa *sui iuris* e nelle entità metaritualali (cfr. P. GEFAELL, *Enti e circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in H. ZAPP, A. WEISS, S. KORTA [a cura di], «*Ius Canonicum in Oriente et Occidente*». *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70.*, Frankfurt/M. 2003, pp. 493-508).

⁸⁵ Nelle circoscrizioni personali il fattore identitario e i vincoli di comunione, proprio in dipendenza della peculiarità del principio aggregativo, sono normalmente più forti e sentiti. Anche nelle circoscrizioni territoriali tuttavia dovrebbe registrarsi un'adesione spirituale e un senso d'appartenenza che prescindano dal mero dato sociologico o logistico.

⁸⁶ Cfr. *supra* nt. 3.

⁸⁷ Cfr. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 310-311 (*Le strutture complementari senza popolo*). La stessa tesi (che non pare altro che il frutto dell'interpretazione dei lavori redazionali e del disposto codiciale vigente) è prospettata anche in *Comentario a la Constitución Apostólica Ut sit; Personal Prelatures from Vatican II to the New Code*, in *Vetera et Nova*, pp. 325-327; 383-385.

⁸⁸ La genesi redazionale e gli antecedenti magisteriali della figura delle prelature personali non giustificano la supposizione di una struttura giurisdizionale *sine populo proprio*. Ci pare che la natura della realtà e l'essenza dei fenomeni, come maturata anche nel successivo dibattito dottrinale, debba prevalere sul dettato normativo e sulle categorie dei redattori, specie considerando la difficoltà e la complessità ecclesiologica del tema. In merito cfr. anche WEBER, *El concepto de pueblo...*, pp. 211-212.

nel ruolo popolare (attivo o passivo) e di non fraintendere il contenuto della figura normativa.⁸⁹ La puntualizzazione suffraga peraltro la valenza costituzionale e gerarchica non solo degli enti necessari (Chiese particolari) ma anche di quelli complementari o cumulativi (circostrizioni personali): decisivo è il riscontro dell'interazione tra l'*ordo* gerarchicamente costituito e la comunità concretamente individuata.

6. LA COMPRESIONE E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ORGANICA

I limiti e le insufficienze della struttura *ordo-plebs* sono più pratici e comportamentali che teoretici e concettuali.⁹⁰ Ad ogni modo pare utile insistere sul vero cardine della comunità gerarchicamente strutturata: l'integrazione tra servizio ministeriale e concorso di tutti i fedeli. Per quanto attualmente anche l'*ordo* debba cercare di conformarsi maggiormente alla concezione comunitaria,⁹¹ l'"anello debole" della concatenazione sembra rappresentato dalla partecipazione e condivisione popolare all'azione apostolica o evangelizzatrice. Solo l'approfondimento e l'incentivo dell'*organica cooperatio*⁹² consente quindi di passare da una sminuente e riduttiva visione giurisdizionale della potestà ad un maturo inquadramento costituzionale della compagine apostolica.⁹³ Di seguito pertanto cerchiamo di illustrare, a mo' di conclusione, il fondamento e alcune derivazioni del fulcro dell'assetto primario e costitutivo del popolo di Dio.

La distinzione essenziale tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune è il

⁸⁹ In una struttura costituzionale il popolo ha sempre un ruolo attivo e partecipativo. Parlare di due tipologie di prelature è pertanto equivoco. Nel caso sorgessero corpi ministeriali specializzati con propria dipendenza giurisdizionale ma senza una responsabilità pastorale nei confronti di un determinato popolo (o gruppo di fedeli) non si tratterà invero di una prelatura personale ma di una distinta struttura con capacità d'incardinazione. Cfr. anche E. BAURA, *Le dimensioni "comunionali" delle giurisdizioni personali cumulative*, in P. ERDÖ, P. SZABÓ (a cura di) *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest 2002, pp. 427-439.

⁹⁰ Il problema principale sembra riguardare il coinvolgimento popolare. La maturità di una circostrizione, come rilevato, dipende dal grado di partecipazione e condivisione all'azione pastorale.

⁹¹ L'effettiva unità e convergenza degli ordinati in un corpo ministeriale e il temperamento della tradizionale impostazione autoritaristica e accentratrice del clero ci sembrano, ad esempio, mete da raggiungere più compiutamente.

⁹² L'espressione è testualmente riportata nel can. 296 ma trova un certo riscontro anche nel can. 208 CIC. Per la valenza teologica della nozione di cooperazione cfr. anche LG 17, 20 e 23 (in questo punto si parla ad es. della «fervida cooperazione dei fedeli»), 27, 28, 41.

⁹³ In un caso al centro della comunione è posto l'esercizio del governo, nell'altro la missione pastorale (evidentemente non si può mai fare a meno dell'attività di presidenza e direzione, ma l'opera di evangelizzazione non è riducibile ad essa).

principio strutturale della comunione ecclesiale.⁹⁴ La successione apostolica assicura la derivazione divina e la continuità storica della comunità salvifica, la ripresentazione sacramentale di Cristo Capo attualizza la presenza e l'azione dell'unico Signore.⁹⁵ La radice sacramentale e l'orientamento liturgico di tutto l'ordinamento canonico risultano pertanto chiarissimi. La consistenza dell'elemento gerarchico tuttavia non oscura la priorità della rigenerazione battesimale. La deputazione al nuovo culto spirituale in pratica è già iscritta nel carattere e nella vocazione cristiana. L'univoco fondamento del popolo della nuova alleanza risiede proprio nel sacerdozio: «quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo». ⁹⁶ La differenziazione organica è un fatto successivo e derivato. Il ruolo funzionale e operativo dei ministri sacri reclama dunque l'antiorità ontologica e cronologica dei fedeli. La reciproca influenza manifesta allora l'autentica natura dell'ordine ecclesiale: l'interazione e la complementarità tra il gregge e i pastori. Se non si comprende il concorso decisivo e determinante dei fedeli alla missione della Chiesa non si giungerà mai ad avere una comunità matura e consapevole.

La cooperazione organica indica dunque la natura propria dell'apporto dei membri all'unico corpo di Cristo.⁹⁷ Supposta l'azione principale dello Spirito, tanto l'*ordo* quanto la *plebs* non possono che cooperare (collaborare o contribuire) all'edificazione della Chiesa e di ogni sua porzione.⁹⁸ Il tipo di partecipazione tuttavia è intrinseco (congenito e consentaneo) alla vita dell'istituzione. La felice espressione codiciale (*organica cooperatio*) individua pertanto un concetto sintetico e unificante, pregno e rispondente sia teologicamente che giuridicamente. Per cercare di colmare il *deficit* di partecipazione popolare segnalato, è utile ribadire che il contributo dei fedeli non solo è interno ma è necessario. Un appoggio o un aiuto meramente esterno sna-

⁹⁴ Cfr. LG 10, in questa linea anche J.L. ILLANES, *La Iglesia ante el nuevo milenio: espiritualidad de comunión y cooperación orgánica*, «Burgense», 43 (2002), pp. 39-49.

⁹⁵ La matrice eucaristica della struttura ecclesiale, come esposto, è il principale fattore di identità e di continuità nella ripresentazione del mistero pasquale di Cristo.

⁹⁶ 1 Pt 2,5. La LG parla significativamente di «indoles sacra et organice exstructa communitatis sacerdotalis» (11.a).

⁹⁷ Sembra equivoco limitare il concetto di *organica cooperatio* solo alla funzione non gerarchica. Cfr. J.R. VILLAR, *La cooperación orgánica de fieles y ministros en la misión de la Iglesia*, «Revista Española de Teología», 70 (2010), pp. 119-127. La modalità di determinazione dell'appartenenza (incardinazione, ascrizione o incorporazione) tra l'altro non incide sulla tipologia generale dell'apporto.

⁹⁸ Fermo restando l'importanza dei contenuti e non delle parole, formulazioni che esaltassero la realizzazione esclusivamente umana della missione ecclesiale rischiano di condurre ad un'appropriazione indebita o ad una visione orizzontalistica e appiattente dell'economia della Redenzione.

tura il senso e la portata di un ente costituzionale.⁹⁹ A prescindere dal grado di consapevolezza e dal concreto coinvolgimento dei membri, la comunità non può che essere attiva e operosa.¹⁰⁰ La promozione non tanto del laicato quanto del complesso dei fedeli in quanto tale¹⁰¹ mira a sviluppare appunto la coscienza e la responsabilità della missione comune e la vivacità della carità. Come già indicato, tra i due termini del binomio *ordo-plebs* non c'è dualismo o disgiunzione ma compenetrazione e connessione. Ogni larvata visione dialettica o di contrasto¹⁰² tradisce invero il senso della missione ecclesiale. Nella logica del bene comune la crescita e l'incremento insomma è di tutti o non è di nessuno.¹⁰³

La cooperazione organica esprime in definitiva il *principio dinamico dell'agire di ogni comunità gerarchica*.¹⁰⁴ La composizione e l'articolazione costitutiva della compagine non nuoce dunque all'unitarietà e convergenza dell'insieme. Per comprendere e attuare la potenzialità del principio basta probabilmente tornare alla sconvolgente semplicità della lezione agostiniana: "con voi sono cristiano, per voi sono il Vescovo"¹⁰⁵ che realizza esistenzialmente il significato del mandato ricevuto dal Signore. Il *Doctor gratiae* non solo non

⁹⁹ Un supporto materiale, finanziario o morale, per quanto lodevoli, sono radicalmente insufficienti. Decisivo è il criterio dell'appartenenza che configura anche il presupposto della peculiare titolarità della spettanza (il 'suo' del diritto). È indicativo il tenore di una risposta autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi: «Se un gruppo di fedeli, privo della personalità giuridica, e addirittura del riconoscimento di cui al can. 299 § 3, abbia la legittimazione attiva a proporre ricorso gerarchico contro un decreto del proprio Vescovo diocesano. R. Negativamente, in quanto gruppo; affermativamente in quanto singoli fedeli, sia che agiscano separatamente che congiuntamente, purché abbiano veramente subito una grave (...))» (20.VI.1987, «AAS», 80 [1988], p. 1818). L'essere Chiesa richiede sempre una realtà di comunione gerarchica. L'esistenza di circoscrizioni cumulative non inficia la caratteristica della sufficienza insita nel genere (si vive un'esperienza di comunione gerarchica in qualunque circoscrizione ecclesiastica).

¹⁰⁰ Al modello ideale logicamente è auspicabile che corrisponda l'effettività pratica, che purtroppo sembra ancora molto lontana dall'essere raggiunta concretamente.

¹⁰¹ Non interessa tanto l'estensione della categoria (comprendendo anche la vita consacrata ed eventuali ordini e ministeri non gerarchici, che indubbiamente concorrono alla vitalità della struttura) quanto la prospettiva d'osservazione, escludendo un riferimento limitato alla condizione canonica dei soggetti.

¹⁰² La concezione per stati è ancora radicata e consolidata nel popolo cristiano.

¹⁰³ «Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascuno soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, p. 89).

¹⁰⁴ Cfr. A. VIANA, *Sacerdocio común y ministeriale. La estructura «ordo-plebs» según Javier Hervada*, «Ius Canonicum», volumen especial 1999, pp. 237-239.

¹⁰⁵ *Supra* nt. 47. La teologia della santità, come spesso accade, alla luce dell'esperienza personale e della fede, antcipa e semplifica anche le acquisizioni più complesse.

si distacca dai fedeli affidatigli (essere con) ma ha una vivissima coscienza della gravosità della preposizione (essere per) che dovrebbe essere un chiaro monito per tutti i pastori.